

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**Articolo 1**

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

**"EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims"**

**ONG/ONLUS (Organizzazione non Governativa/Organizzazione non  
lucrativa di utilità sociale)**

L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli  
effetti, con la denominazione

**"EMERGENCY ONG/ONLUS"**

**Articolo 2**

L'associazione ha sede principale in Milano, Italia, ed ha carattere  
ed operatività internazionali e nazionali.

**Articolo 3**

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può  
costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia  
o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.  
Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome:  
**"EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims" ONG/ONLUS** seguito  
dall'indicazione della località della sede.

**Articolo 4**

La durata dell'associazione è stabilita fino al **31 dicembre 2100**  
**(duemilacento)**. Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei  
soci.

**Articolo 5**

L'associazione ha lo scopo di:

**5.1.**promuovere una cultura di pace e di solidarietà;

**5.2.**promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso  
iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

**5.3.**intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in  
favore delle vittime - in particolare civili - dei conflitti armati,  
dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali  
dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie,  
assenza di cure mediche e di istruzione;

**5.4.**portare soccorso alle vittime di calamità naturali.

**Articolo 6**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche  
dell'associazione sono:

**6.1.**provvedere a cure d'emergenza per i feriti organizzando ospedali  
e centri di riabilitazione;

**6.2.**garantire l'assistenza sanitaria di base in zone di guerra, con  
particolare riferimento ai problemi materno-infantili;

- 6.3. addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza;
- 6.4. la realizzazione di progetti umanitari di assistenza ai prigionieri e ad altri detenuti, particolarmente in contesti connessi a situazioni di conflitto;
- 6.5. la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- 6.6. la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a breve termine in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali;
- 6.7. la selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;
- 6.8. la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- 6.9. fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
- 6.10. fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
- 6.11. promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani.

## **PATRIMONIO**

### **Articolo 7**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 7.1. Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
- 7.2. Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- 7.3. Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione.

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali.

### **Articolo 9**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da

sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il 30 giugno seguente. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **SOCI**

### **Articolo 10**

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'associazione stessa. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

### **Articolo 11**

I membri dell'associazione si distinguono in:

**11.1. Soci Fondatori.** Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

**11.2. Soci Ordinari.** Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie

### **Articolo 12**

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 13**

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

La qualità di Socio si perde per:

**13.1. Dimissioni,** da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo

**13.2. Decadenza,** per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

**13.3. Per esclusione,** deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione.

**13.4. Mancato pagamento della quota associativa annuale**

Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 14**

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

### **Articolo 15**

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione.

E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti.

### **Articolo 16**

Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 4 Soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

### **Articolo 17**

L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri e sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.

### **Articolo 18**

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 19**

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri. I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci, salvo i Soci Fondatori, membri di diritto. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per tre anni.

### **Articolo 20**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

### **Articolo 21**

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

### **Articolo 22**

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

### **Articolo 23**

Il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

**REVISORI DEI CONTI  
BILANCIO  
COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
SCIOGLIMENTO**

**Articolo 24**

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei conti, iscritti al registro dei Revisori Contabili. I tre Revisori vengono nominati ogni 3 anni dall'Assemblea dei Soci, che tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

**Articolo 25**

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

**Articolo 26**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 13. I suoi componenti sono rieleggibili.

**Articolo 27**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 28**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto Dal Consiglio Direttivo.

**F.TO: GARBAGNATI Carlo  
PASQUALE MATARRESE NOTAIO**

**Registrato** a Milano 3  
Atti Pubblici  
in data 13 aprile 2005  
al numero 2993 Serie 1